



# COMUNE DI SOMMO

## Provincia di Pavia

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 4**

**ORDINANZA DEL SETTORE Servizio 2 Tecnico**

**N. 4 DEL 02-05-2023**

**Ufficio: UFFICIO TECNICO**

**Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE E TRAFFICO PESANTE DELLA STRADA ARGINALE SU ARGINE MAESTRO DEI RONCHI NEL TRATTO COMPRESO TRA LA PRIMA RAMPA DI ACCESSO ALL'ARGINE MAESTRO PROVENENDO DALL'INCROCIO EX S.S.35 FINO ALL'INCROCIO "CHIAVICA DI SANTA CLARA"**

L'anno duemilaventitre addì due del mese di maggio,

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che la strada su sommità arginale denominata "STRADA ARGINALE DEI RONCHI" risulta essere una delle strade di accesso al Comune di Sommo percorsa quotidianamente da un numero elevato di autoveicoli e mezzi agricoli oltre che soprattutto da mezzi pesanti quali camion diretti alle attività produttive locali, che hanno contribuito e contribuiscono con la loro massa a creare dissesti sul manto stradale;

**RISCONTRATO** che il tratto di strada in sommità arginale dell'arginatura maestra nell'ultimo tratto a partire e dopo l'incrocio "CHIAVICA DI SANTA CLARA" presenta notevoli dissesti al manto stradale su tutta la superficie, con difficoltà di transito per veicoli, motocicli e macchine agricole;

**RITENUTO** opportuno ridurre al minimo indispensabile il traffico veicolare diminuendo il numero di veicoli che percorrono quel tratto di strada in sommità arginale, limitando così il rischio di incroci tra veicoli che potrebbero presentare pericolo di incidentalità;

**RITENUTO** opportuno ordinare, per ragioni di sicurezza pubblica al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, nelle more della puntualizzazione, definizione e realizzazione

degli interventi tecnici ritenuti necessari per la messa in sicurezza e ripristino del tratto stradale di cui trattasi, la chiusura temporanea al transito, in entrambi i sensi di marcia, di ogni categoria di veicolo nel tratto di strada su argine maestro compreso e a partire dall'incrocio "chiavica di S. Clara" sino al piede della 1^ rampa di accesso (in entrata dalla "ex S.S.35 dei Giovi") alla strada in sommità arginale "ARGINE DEI RONCHI", con esclusione di osservanza del divieto da parte dei residenti a Sommo e degli autorizzati (vedasi ordinanze Comune di Sommo - n. 12 e n. 13 del 12/05/2017);

**PRESO ATTO CHE** i residenti a Sommo, gli autorizzati a raggiungere le attività produttive di Sommo e/o gli autorizzati in genere, in modo particolare, i residenti nell'area RONCHI – LUINI possono utilizzare la viabilità alternativa attraverso la strada comunale bassa dei Ronchi, assicurando in questo modo un'alternativa di transito per i privati cittadini possessori di abitazioni o terreni compresi i mezzi di soccorso che dovessero avere necessità di raggiungere le abitazioni in quell'area RONCHI-LUINI ;

**VISTO** il vigente limite massimo di velocità di percorrenza consentita di 30 km/h (ordinanza Comune di Sommo n. 26 del 21/11/2022) e la segnaletica di avvertimento di pericolo per carreggiata dissestata già presente lungo quel tratto finale di strada particolarmente ammalorato;

**CONSIDERATO** l'aggravamento negli ultimi mesi delle condizioni del manto stradale:

AL FINE di salvaguardare la pubblica e privata incolumità in attesa che si proceda alla messa in sicurezza e quindi al ripristino del fondo stradale ripristinando così condizioni di normale viabilità;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, 285 "Nuovo codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il nuovo codice della strada, approvato con decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495;

**CONSIDERATO** che l'art. 14 comma3) del citato Decreto stabilisce che " Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito";

**CONSIDERATO** che l'art. 14 lettera a) del citato Decreto stabilisce che l'Ente proprietario della strada puo disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti ed improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

per tutto quanto sopra riportato:

## **ORDINA**

**1) PER TUTTI I NON RESIDENTI E PER TUTTI I NON AUTORIZZATI (vedasi ordinanze Comune di Sommo n. 12 e 13 del 12/05/2017) LA CHIUSURA TEMPORANEA al transito veicolare dalle ORE 24 DI MARTEDI' 3 MAGGIO 2023 della strada in sommità arginale del tratto di argine maestro compreso tra la 1^ rampa**

**di accesso in entrata dalla ex S.S.35 dei Giovi sino all'incrocio con "chiavica di S. Clara" IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA sino a cessate esigenze e comunque nelle more della definizione e realizzazione degli interventi tecnici ritenuti necessari per la messa in sicurezza e ripristino del tratto stradale di cui trattasi, con esclusione di osservanza del divieto da parte dei residenti a Sommo e degli autorizzati (vedasi ordinanze Comune di Sommo - n. 12 e n. 13 del 12/05/2017);**

2) L'esigenza, per ragioni di pubblico interesse, **di instaurare** la disciplina della circolazione veicolare in strada alternativa denominata "STRADA BASA DEI RONCHI-LUINI" **per i soli residenti in Comune di Sommo e per gli autorizzati (vedasi ordinanza Comune di Sommo - n. 12 e 13 del 12/05/2017)**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico è incaricato dell'installazione della segnaletica necessaria.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Comunale nelle forme e nei termini di legge ed invio agli organi coinvolti dal presente provvedimento.

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Avverte che contro il presente provvedimento è data facoltà di presentare ricorso d'innanzi al TAR Lombardia entro 60 gg, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg, termine entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio del presente atto;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

### **DISPONE**

la pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Sommo e l'invio del presente provvedimento a:

Prefettura di Pavia  
Provincia di Pavia  
Questura di Pavia  
Comando Stazione Carabinieri S.Martino Siccomario;  
Vigili del Fuoco Pavia  
Comando Polizia Locale di Cava Manara – Zinasco – Mezzana Rabattone  
Emergenza Sanitaria 118

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Pasquale Francesca



